

Torino, lì 7 gennaio 2026

Circolare n. 1/2026

Ai Sigg.
Clienti
Loro indirizzi

Oggetto: Memorizzazione e trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici (obblighi in vigore) e collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico (obbligo operativo ma differito).

In considerazione delle rilevanti novità divenute operative dal 1° gennaio 2026 in materia di memorizzazione e trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici, si ritiene opportuno offrire un quadro sintetico ma puntuale degli obblighi già in vigore e delle conseguenti implicazioni sanzionatorie, così da agevolare un corretto e tempestivo adeguamento alle nuove disposizioni.

Obblighi già operativi dal 1° gennaio 2026 e relativo regime sanzionatorio

Dal **1° gennaio 2026** sono pienamente efficaci le disposizioni dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 127/2015, che impongono:

- la memorizzazione puntuale dei dati relativi ai pagamenti elettronici contestualmente all'emissione del documento commerciale;
- la trasmissione giornaliera in forma aggregata degli stessi dati, unitamente ai corrispettivi.

Secondo il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, tali informazioni devono essere riportate nel documento commerciale, indicando la forma di pagamento elettronico utilizzate e i rispettivi importi, e trasmesse secondo le specifiche tecniche già valide per l'invio dei corrispettivi telematici.

Regime sanzionatorio (già applicabile)

Contestualmente, sempre dal 1° gennaio 2026, trova applicazione anche la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 471/1997, la quale stabilisce una sanzione pari a 100 euro per ciascuna omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non abbia inciso sulla corretta liquidazione IVA (entro un massimo di 1.000 euro mensili).

L'Interrogazione parlamentare del 16 dicembre 2025 ha precisato che configura violazione sanzionabile anche la non corretta indicazione del mezzo di pagamento (ad esempio, riportare "contanti" in luogo di un pagamento effettuato tramite POS), anche quando l'errore sia dovuto a causa incolpevole o a diversa volontà del cliente.

L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia chiarito che, in presenza di errore prontamente rilevato, è possibile procedere all'annullamento e alla rettifica del documento commerciale secondo le procedure ordinarie.

Obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico: in vigore ma differito

Resta altresì in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'obbligo di collegare i registratori telematici agli strumenti di pagamento elettronico. Tuttavia, la sua concreta attuazione è subordinata alla disponibilità del servizio web dell'Agenzia delle Entrate, non ancora operativo.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che il collegamento non è di natura fisica, ma consiste nell'associare, tramite piattaforma web, i dati identificativi dei registratori telematici e dei POS.

Il Comunicato stampa della stessa Agenzia, datato 31 ottobre 2025, annuncia che il servizio sarà disponibile indicativamente all'inizio di marzo 2026.

Termini nella fase iniziale

Fino all'attivazione del servizio web, i termini decorrono come segue:

- POS con contratto attivo nel mese di gennaio 2026: obbligo da adempiere **entro 45 giorni** dalla messa a disposizione del servizio web.

Termini a regime

- POS con contratto stipulato dopo il 31 gennaio 2026: collegamento da effettuare dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di disponibilità del POS ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Esempio: POS operativo dal 2 febbraio 2026 → collegamento da effettuare dal 6 aprile ed entro il 30 aprile 2026.

In caso di omissione, si applicano le sanzioni di cui all'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 471/1997.

Attività escluse

Restano escluse dall'obbligo di collegamento le attività non soggette alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, come quelle della Tabella C allegata al DPR 633/1972.

A titolo esemplificativo, la risposta a interpello n. 298 del 27 novembre 2025 ha escluso un'associazione organizzatrice di fiere ed esposizioni, i cui proventi erano certificati tramite titoli di accesso o scontrini manuali.

Vi aggiorneremo tempestivamente non appena il servizio web sarà reso disponibile.

Nel confermarVi che lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, con l'occasione Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.

- Torino Consulting –